


Studio Tributario e Societario



Covid-19 | Tax Alert | N. VII

Agosto 2020

Deloitte.

Aspetti fiscali e di bilancio

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

(art. 97, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il Decreto dispone che i versamenti oggetto di proroga ai sensi degli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, per un importo pari al 50%, entro il 16 settembre 2020 (in una soluzione o in un massimo di quattro rate). Il restante 50% può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un massimo di 24 rate mensili, con pagamento della prima entro il 16 gennaio 2021.

In maggiore dettaglio la proroga riguarda:

- i versamenti di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. n. 23/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020 (cfr. art. 126 del D.L. 34/2020), ovvero:
 - o quelli dovuti da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale od operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato, i quali, nei mesi di marzo e aprile 2020, hanno subito una riduzione del fatturato, rispetto ai medesimi mesi del precedente esercizio, di almeno il 33%, nel caso di ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta

precedente, ovvero di almeno il 50%, nel caso di ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente. Per tali soggetti, i versamenti sospesi sono quelli relativi ai mesi di aprile e di maggio 2020 per:

- a. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta;
 - b. IVA;
 - c. contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
 - o i predetti versamenti dovuti dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede legale, la sede operativa o il domicilio fiscale nel territorio dello Stato, i quali hanno intrapreso l'attività economica in data successiva al 31 marzo 2019;
 - o infine, i versamenti dell'Iva relativi ai mesi di aprile e maggio, dovuti, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi del periodo d'imposta precedente, dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi la sede operativa o il domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, i quali hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di aprile e marzo 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta;
- i versamenti di cui all'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 (cfr. art. 127 del D.L. 34/2020), ovvero:
 - o quelli dovuti dai soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (e.g. gli enti del settore turistico-recettivo, gli enti sportivi, quelli di gestione di teatri, cinema, discoteche ecc., le ricevitorie, i soggetti organizzatori di corsi, fiere ed eventi, quelli gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, i gestori di biblioteche, musei, riserve naturali, quelli che gestiscono nidi di infanzia e servizi didattici (meglio dettagliati nel D.L.), oppure attività di assistenza sociale (e.g. residenze per anziani o disabili), aziende termali, soggetti che gestiscono stazioni di trasporto, oppure di noleggio (di diverse tipologie) e guide turistiche, gli esercenti di librerie ad esclusione di quelle appartenenti e gestite

da gruppi editoriali, in relazione a:

- a. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73), periodo di sospensione: dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
 - b. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria (periodo di sospensione: dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020);
 - c. imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020;
- o quelli dovuti a titolo di ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 con riferimento alla c.d. Zona Rossa, anche mediante il sostituto di imposta;
- i versamenti di cui all'art. 61, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 (cfr. art. 127 del D.L. 34/2020), ovvero:
 - o quelli dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche;
 - i versamenti di cui all'art. 62, comma 5, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 (cfr. art. 127 del D.L. 34/2020), ovvero:
 - o quelli dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il

domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro (nel periodo di imposta precedente al 17 marzo 2020), con riferimento ai versamenti da autoliquidazione del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- a. ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato (art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/73) e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
 - b. IVA,
 - c. contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;
- o quelli dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i soli versamenti IVA;
 - o infine, quelli relativi ai soggetti della c.d. Zona Rossa di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020.

Inoltre, ricadono nella proroga prevista dal Decreto anche i soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta.

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

(art. 110, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il Decreto prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto (i.e. esercizio 2020 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità di seguito indicate.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con

riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive in esame sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre entro il termine previsto per il versamento del saldo dei periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Le previsioni di cui all'articolo 14 ("riallineamento tra valori civili e

fiscali"), comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva versata, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata con le modalità indicate.

Proroga secondo acconto ISA

(art. 98, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice, il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021. La disposizione trova applicazione anche per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 27 giugno 2020 (ovvero per i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché per quelli che applicano il regime forfetario e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, poste le condizioni previste dalla norma).

Le citate disposizioni si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per i settori del turismo e dello spettacolo

(art. 78, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il Decreto prevede che non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:

- a. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti

- attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d. immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tale disposizione si aggiunge a quella che già aveva esentato taluni immobili dal versamento della prima rata di acconto (cfr. art. 177, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Si rammenta che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Inoltre, viene disposto che l'imposta municipale propria (IMU) non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali (comma 1, lettera d)), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea stessa.

Proroga riscossione coattiva

(art. 99, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il Decreto prevede che i termini di sospensione di cui:

- all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27,
- e all'articolo 152, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono prorogati dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.

Si tratta in particolare dei termini di sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dei piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020 nonché dei pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

(art. 112, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il Decreto prevede, per il solo periodo d'imposta 2020, che

l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito (cfr. art. 51, comma 3, del TUIR) è elevato ad euro 516,46.

Proroga delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società e di altri enti

(art. 71, D.L. 14 agosto, 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'art. 106 citato ai commi da 2 a 6 prevedeva modalità di convocazione, espressione del voto, partecipazione alle assemblee e consultazione semplificate e a distanza (e.g. espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, etc.), anche in deroga ad eventuali disposizioni statutarie per le assemblee convocate al 31 luglio 2020. Come notato il Decreto estende tali modalità di tenuta delle assemblee anche a quelle convocate entro il 15 ottobre 2020.

Incentivi per le imprese

Fondo per la filiera della ristorazione

(art. 58 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Alle imprese in attività al 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. L'erogazione del contributo viene

effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP ed è alternativo a quello previsto dal successivo articolo 59.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

(art. 59 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a. per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b. per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei comuni precedentemente

illustrati, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel mese di giugno 2019. Si precisa che per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale è corrispondente all'intero territorio dei comuni precedentemente illustrati. L'ammontare del contributo è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e giugno 2019:

- a. 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrate in vigore del decreto;
- b. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrate in vigore del decreto;
- c. 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello di entrate in vigore del decreto.

L'ammontare minimo del contributo a fondo perduto è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni precedentemente illustrati. In ogni caso, l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e

IRAP ed è alternativo a quello previsti dal precedente art. 58. Per la richiesta del contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali previste per il contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 del decreto Rilancio (art. 25, commi da 7 a 14, DL 19 maggio 2020, n. 34).

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

(art. 60 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Per le agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini (art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) l'autorizzazione di spesa per il 2020 è stata integrata di 64 milioni di euro.

Per la concessione delle agevolazioni connesse ai contratti di sviluppo (art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112) è stata autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Si ricorda che i contratti di sviluppo hanno lo scopo di realizzare programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale. Con riferimento al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dall'art. 43 del decreto Rilancio per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali con almeno 250 dipendenti "in stato di difficoltà economico-finanziaria", la dotazione finanziaria è stata elevata a 300 milioni di euro per il 2020. Inoltre, tra i beneficiari del fondo, sono state incluse le imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e

rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Per il fondo perduto riconosciuto alle PMI per l'acquisto di prestazioni consulenziali "Industria 4.0" (c.d. voucher per gli Innovation Manager, istituito dall'art. 1, comma 228, della legge di bilancio 2019) l'autorizzazione di spesa è stata incrementata di 50 milioni di euro per il 2021.

Infine, per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (art. 107, paragrafo 3, lettera b, del Trattato UE), la dotazione del Fondo IPCEI è stata incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

(art. 62 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

In deroga alle disposizioni generali, gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) del 17 giugno 2014, n. 651/2014, anche se risultavano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

- a. non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b. non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c. non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI

(art. 64 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020

(art. 65 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

La norma prolunga fino al 31 gennaio 2021 i termini precedentemente previsti al 30 settembre 2020 per la moratoria straordinaria delle esposizioni debitorie prevista all'art. 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18). È stato altresì prolungato fino al 31 gennaio 2021 il termine per la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi (art. 37-bis del decreto Liquidità).

Misure urgenti per il settore turistico

(art. 77 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Sono state apportate alcune modifiche al credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, comma 3 del decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34):

- l'agevolazione è stata estesa, indipendentemente dal volume di ricavi/compensi del periodo di imposta precedente, anche alle strutture termali;
- il credito d'imposta è stato esteso, in via generalizzata per tutti i beneficiari, fino a giugno 2020 e fino a luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Il fondo di dotazione istituito dall'art. 182, comma 1, del decreto Rilancio al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i *tour operator* a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 è stato incrementato a 265 milioni di euro. Inoltre, tra i destinatari del fondo, sono stati inclusi le guide e gli accompagnatori turistici.

Infine, per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista per mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale (art. 56, comma 2, lettera c., del decreto Cura Italia) è stata prorogata sino al 31 marzo 2021, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e

termale

(art. 79 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto, nella misura del 65% (in luogo del 30% ordinario) per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Tra i beneficiari del predetto credito d'imposta sono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica (al verificarsi di talune condizioni) e le strutture termali di cui all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

(art. 81 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive

dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta.

Le predette leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono avere ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019 (in ogni caso prodotti in Italia), almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Tale credito di imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa di 90 milioni di euro.

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis*.

Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

(art. 91 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

È istituita un'apposita sezione del fondo rotativo per il supporto all'internazionalizzazione delle imprese gestito da Simest (legge 29 luglio 1981, n. 394), volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali. Le iniziative possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti. Le disponibilità del fondo sono state incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

La dotazione del “Fondo per la promozione integrata” istituito dall’art. 72 del decreto Cura Italia (D.L. del 17 marzo 2020, n. 18) è stata incrementata di 63 milioni di euro per l’anno 2020 per far fronte agli interventi aventi ad oggetto la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi a supporto dell’internalizzazione delle imprese beneficiarie del fondo.

Infine, l’ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di venture capital (articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.296), è stato esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo; inoltre, gli interventi del fondo possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative. Inoltre, la dotazione di tale fondo rotativo è stata incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Credito di imposta per investimenti pubblicitari

(art. 96 del DL 14 agosto 2020, n. 104, in vigore dal 15 agosto 2020)

Il limite massimo di spesa per il 2020, previsto per il credito di imposta per investimenti pubblicitari (art. 57-bis del DL 24 aprile 2017, n.50, così come integrato dall’art. 186 del DL Rilancio), è stato incrementato ad 85 milioni di euro. Alla luce di tale incremento, il beneficio è concesso (i) nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e (ii) nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.